



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1537

Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

Indice

1. DDL S. 1537 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1537	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 12/11/2019	23
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom.) del 13/11/2019	31
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	32
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020	44
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 06/02/2020	52
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020	53
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020	60
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020	62
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020	68

1. DDL S. 1537 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1537
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

Titolo breve: *vittime del dovere*

Iter

19 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1537

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Erika Stefani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Giuliano Pazzagliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Simona Pergrefffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)
[Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 ottobre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 153 del 9 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

CADUTI E FERITI PER SERVIZIO

Articoli

FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI (Art.1), ONORIFICENZE E ONORANZE (Art.2), INVALIDI (Art.3), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Art.3), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.3), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.3), PENSIONE PRIVILEGIATA (Art.4), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.4), VITALIZI (Art.4), ASSUNZIONE DIRETTA DEL PERSONALE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 31 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 161 del 31 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1537

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1537

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANI**, **VALLARDI**, **ROMEO**, **BORGHESI**, **CALDEROLI**, **AUGUSSORI**, **PIROVANO**, **ARRIGONI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **Giuseppe PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VE스코VI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2019

Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad assicurare la massima tutela da parte dello Stato a coloro che hanno sacrificato la propria incolumità fisica in difesa dei valori fondanti della Repubblica per assicurare una convivenza civile e democratica.

Ad oggi sussistono vistose differenze tra la tutela prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quella assicurata alle vittime del dovere. Pertanto risulta imprescindibile introdurre una parità di trattamento, ancora più nell'attuale momento storico, anche al fine di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e la condivisione dei valori alla base del nostro Stato.

In questo senso si ritiene di fondamentale importanza istituire la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, individuata nella data del 23 maggio in cui ricorre, tra l'altro, la strage di via Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

La legislazione attuale prevede già diverse forme di tutela ma differenziate in ragione della matrice o del contesto in cui gli eventi lesivi sono avvenuti.

Appare invece necessario che ogni forma di sacrificio, a prescindere dal contesto nel quale si è verificato, abbia il medesimo riconoscimento: a parità di evento lesivo, il sacrificio della propria incolumità deve godere della stessa tutela giuridica ed economica.

È utile sottolineare che le vittime del dovere vantano una situazione giuridica di diritto soggettivo e che quindi la pubblica amministrazione non ha un potere discrezionale nell'attribuzione delle provvidenze né tantomeno nella determinazione della loro misura.

Il riconoscimento di tale posizione giuridica, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, richiedendo esclusivamente lo svolgimento di un servizio a favore della collettività, attesa la natura della provvidenza (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 23300 del 16 novembre 2016).

Inoltre, il Consiglio di Stato (*ex multis* Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6156 del 20 dicembre 2013) ha stigmatizzato l'irragionevole disparità di trattamento per quanto attiene alla misura dell'assegno indicato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

luglio 2006, n. 243. Infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'esclusione per le vittime del dovere dal disposto raddoppio del limite dell'ammontare dell'assegno contrasterebbe con l'evoluzione della legislazione in materia, ispirata a un intento perequativo.

Lo stesso legislatore, recependo i più illuminati orientamenti giurisprudenziali, ha innovato parzialmente la legislazione in materia prevedendo, all'articolo 2, commi 105 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile pari a euro 500.

Dunque, anche alla luce di tali equiparazioni, sarebbe irragionevole continuare a mantenere determinate differenze tra coloro che hanno subito danni alla propria incolumità nello svolgimento di relevantissimi servizi a favore della collettività (come riconosciuto dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 7761 del 27 marzo 2017).

Si pensi anche ai benefici relativi al collocamento obbligatorio con assunzione per chiamata per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, anche in considerazione della richiamata giurisprudenza, risulta necessaria l'estensione a tutte le vittime del dovere dei seguenti benefici, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

- a) l'incremento relativo alla pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o di un altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani (articolo 2);
- b) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o un altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi (articolo 3, comma 1);
- c) il riconoscimento ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento a un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione (all'articolo 3, comma 1-*bis*);
- d) il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera b) al coniuge o al convivente *more uxorio* e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi (articolo 3, comma 1-*ter*);
- e) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b) (articolo 3, comma 2);
- f) l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa (articolo 4, comma 1);
- g) il diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2004, senza possibilità di opporre termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue (articolo 4, comma 2);
- h) il diritto riconosciuto alle vittime e ai superstiti del patrocinio a totale carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili (articolo 10).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere, di seguito

denominata « Giornata ».

2. La Giornata, da celebrare il 23 maggio di ogni anno, è riconosciuta solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, con proprio decreto prevede il conferimento alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'onorificenza di vittima del dovere e di una medaglia in oro.

2. Le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, possono presentare domanda alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di residenza, o al Ministero di competenza, al fine del conferimento dell'onorificenza di cui al comma 1.

3. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai loro parenti e affini entro il secondo grado.

Art. 3.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere, nonché ai loro familiari superstiti, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4.

1. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

2. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

4. L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai giudizi pendenti promossi dalle vittime del dovere o dai loro familiari non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1537
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

Titolo breve: *vittime del dovere*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 114 \(ant.\)](#)

5 novembre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

12 novembre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 64 \(pom.\)](#)

13 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 124 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

[N. 1 \(pom.\)](#)

6 febbraio 2020

Comitato Ristretto

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 131 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 132 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 31 emendamenti e quattro ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), nell'illustrare le proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.4, con il quale si propone di individuare con certezza i criteri in base ai quali definire il concetto di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. In alternativa, si potrebbe demandare al Governo il compito di emanare successivamente un provvedimento per colmare questa lacuna, per evitare il rischio di ritardi e confusioni in sede di applicazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876 e 971, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1537 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. **1537** (Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere), a prima firma della senatrice Stefani.

Propone quindi che la proposta sia trattata congiuntamente alle altre già all'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. **1570**

G/1570/1/1

Pagano, Vitali

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

l'articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi su contratti e accordi già in corso di esecuzione finalizzati ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione di apparati o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento retroattivo previsto è molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge in esame;

sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto in esame, sia gli altri provvedimenti ai quali l'articolo 1 del decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nell'attività svolta dagli operatori dei settori interessati, in particolare per quanto attiene al settore degli investimenti e della ricerca;

impegna il Governo

a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati dal presente decreto legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

G/1570/2/1

[Pagano, Vitali](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e individuare procedure di natura tecnica in grado di produrre un forte impatto sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare l'individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggiornare un elenco di reti, sistemi informativi e di servizi informatici, oppure le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le modalità e i termini in cui alcuni operatori, al ricorrere di determinate condizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di *hardware* e *software*;

considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomunicazione richiede agli operatori forti investimenti in innovazione e ricerca,

impegna il Governo:

nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto in esame ad individuare le forme e le modalità di consultazione degli operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più tecnici della normativa attuativa.

G/1570/3/1

[Parrini](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare efficacemente la pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato per scongiurare il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, o utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici che potrebbero determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

l'articolo 1 del presente decreto definisce la finalità e l'ambito di applicazione del cosiddetto perimetro;

in particolare il comma 4 del citato articolo 1 dispone che all'elaborazione di tali misure di difesa provvedano, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS;

nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati era stato depositato un emendamento finalizzato a rafforzare le misure di difesa con la previsione di istituire un comitato consultivo permanente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati, con funzioni di raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi in uso da parte di questi ultimi e degli *standard* internazionali;

secondo la previsione del suddetto emendamento il Comitato avrebbe dovuto fornire parere obbligatorio e non vincolante su tutte le questioni riferite al comma 3, lettera b), dell'articolo 1;

purtroppo non è stato possibile approfondire nella maniera dovuta le declinazioni operative contenute nella proposta di modifica;

nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative rimane un vuoto relativo alla mancata previsione di un comitato consultivo in cui rendere formalizzato e trasparente il rapporto anche con gli operatori,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento, in particolare in riferimento all'articolo 1, a valutare la possibilità di rendere effettiva la consultazione degli operatori, anche attraverso il ricorso a un apposito tavolo di incontro, al fine di assicurare piena trasparenza e per ottimizzare gli obiettivi della legge stessa.

G/1570/4/1

[Pagano](#), [Vitali](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di tutelare al meglio la sicurezza nazionale in diversi ambiti, da quello della *privacy* dei singoli cittadini a quello economico;

l'istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il coinvolgimento di molteplici organi della pubblica amministrazione,

impegna il governo:

ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura normativa, finalizzati ad assicurare un'opportuna formazione tecnica al personale della pubblica amministrazione che sarà destinato ad attività nell'ambito della difesa cibernetica.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «un livello elevato di sicurezza delle reti» *inserire le seguenti*: «fondato su soluzione *cloud-driven*».

1.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «relativa architettura» *inserire le seguenti*: «*cloud-driven*».

1.3

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 2, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Al fine di consentire un adeguamento alle disposizioni di cui alla presente lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è previsto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis*) sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si considerano avere un impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui alla lettera b)».

1.5

[Ciriani](#), [Petrenga](#), [La Russa](#)

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

1.6

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «adottato su proposta del CISR», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

1.7

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, lettera b), n. 4), dopo le parole: «sistemi informativi» aggiungere le seguenti: «e radiotelevisivi».

1.8

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno biennale» con la seguente: «annuale».

1.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dall'aggiornamento dei decreti di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti».

1.10

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

*«a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di *hardware* e *software* dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine*

massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di *hardware* o *software* dallo stesso richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma».

1.12

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «imporre», inserire le seguenti: «ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma».

1.13

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «imporre» inserire le seguenti: «ai fornitori di cui al comma 2, lettera b)».

1.14

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software» inserire le seguenti: «dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65»;

dopo le parole: «all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN;» inserire le seguenti: «in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;»;

dopo le parole: «sia indispensabile procedere in sede estera» inserire le seguenti: «individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento,».

1.15

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «repressione dei reati» inserire le seguenti: «da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici».

1.16

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo;»*

inserire le seguenti: «i criteri di definizione dell'equivalenza delle suddette misure così come» e
sostituire le parole: «ove necessario» con *le seguenti:* «senza ingiustificato ritardo»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),» con *le seguenti:* «dandone comunicazione, per conoscenza, senza ingiustificato ritardo,».

1.18

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», *inserire le seguenti:* «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,» e *dopo le parole:* «Ministero dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

1.19

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 10, dopo le parole: «persone giuridiche e nelle imprese» *inserire le seguenti:* «, nonché della decadenza dagli incarichi ricoperti».

1.20

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 11 sopprimere le parole: «od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto,».

1.21

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 11 sostituire le parole: «od omette» con *le seguenti:* «o rifiuta».

1.22

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 14 dopo le parole: «la violazione» *inserire la seguente:* «grave».

Art. 2

2.1

[Pagano](#), [Vitali](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «1» con la seguente: «2»;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola commi sostituire la parola: «1» con la seguente: «2».

2.2

[Pagano, Vitali](#)

Al comma 3, dopo le parole: «non dirigenziale» inserire le seguenti: «, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.».

2.0.1

[Pagano, Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- **bis**.

(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica)

1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strutture preposte ad assicurare la sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

3. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.».

2.0.2

[Pagano, Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- **bis**.

(Competitività e sicurezza delle partecipate pubbliche)

1. Al fine di rispondere alle costanti minacce legate al dominio cibernetico che possono impattare il funzionamento della operatività aziendale, la sua competitività e interesse nazionale, in ottemperanza al percorso da seguire per l'individuazione dei migliori profili professionali, da selezionare per la composizione degli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nelle società partecipate dal MEF, le cui azioni sono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati si individua almeno un componente indipendente con comprovate competenze manageriali e/o scientifiche nel campo della *cyber* sicurezza».

2.0.3

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- **bis**.

(Censimento dei CISO - Chief Information Security Officer)

1. È operato dalle strutture preposte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento dei CISO, ovvero dei responsabili della sicurezza delle informazioni dei soggetti pubblici e dal Ministero dello sviluppo economico quello relativo ai soggetti privati. L'attività di censimento viene effettuata dalle strutture competenti al fine di monitorare costantemente le figure che si occupano della sicurezza delle informazioni».

Art. 3

3.1

[Ciriani](#), [Petrenga](#), [La Russa](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento», con le seguenti: «in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento».

3.2

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 3 sostituire le parole da: «in data anteriore» fino a: «regolamento» con le seguenti: «in data posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.3

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I protocolli di sicurezza dei domini cibernetici e delle reti di trasmissione dati 5G devono essere conformi agli indirizzi europei ed a quelli negoziati e sottoscritti nelle alleanze strategiche e militari alle quali l'Italia aderisce».

Art. 4-bis

4-bis.1

[Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) sopprimere il numero 1);
- 2) alla lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1;
- 3) alla lettera c), numero 10), capoverso «10.1» sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 12/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di convocare in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, Myria Vassiliadou, coordinatore anti tratta dell'Unione europea.

Inoltre, si è convenuto, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza del Senato di poter iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, in costanza di sessione di bilancio, il disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Si è stabilito, quindi, di proseguire, nel corso della prossima settimana, il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale).

Infine, si è convenuto di iniziare - non appena conclusa la sessione di bilancio - l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) si sofferma sull'articolo 45 del disegno di legge di bilancio, che prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Rileva, tuttavia, che l'Osservatorio permanente giovani-editori, da circa vent'anni, non solo distribuisce alle scuole copie di diversi quotidiani per metterli tra loro a confronto, ma si occupa anche della formazione degli insegnanti. Si tratta di un'attività meritoria, svolta gratuitamente e senza contributi pubblici, per incoraggiare i giovani ad accostarsi alla lettura dei quotidiani.

Pertanto, le risorse stanziata dalla norma citata, che peraltro non sarebbero sufficienti a coprire l'intero onere, costringendo così le scuole a sostenere il restante 20 per cento della spesa, potrebbero essere investite in modo più oculato, per esempio per incoraggiare la diffusione dell'abbonamento ai giornali, al fine di sostenere il settore dell'editoria.

Il vice ministro CRIMI, dopo aver ringraziato il senatore Cangini per l'interessante spunto di riflessione offerto, sottolinea che l'Osservatorio giovani-editori è composto da 18 testate giornalistiche italiane, oltre a fondazioni e imprese sociali, e si pone l'obiettivo, particolarmente degno di considerazione, di educare i giovani alla lettura critica.

Pertanto, assicura il proprio impegno affinché le risorse stanziata siano destinate a incrementare i lettori dei quotidiani, incentivando gli studenti di ogni ordine e grado all'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) ringrazia il rappresentante del Governo per aver accolto la segnalazione del senatore Cangini. In ogni caso, annuncia che il Gruppo Forza Italia predisporrà una proposta emendativa in materia, in attesa di quella che eventualmente il Governo intenderà presentare.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'attività svolta dall'Osservatorio giovani-editori, sostiene la necessità di tenere in considerazione la proposta del senatore Cangini, che ringrazia per aver stimolato la riflessione su un aspetto così interessante, sul quale peraltro il rappresentante del Governo ha già assicurato il proprio impegno.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che gli studenti hanno la possibilità di accedere gratuitamente a quotidiani e periodici anche presso le biblioteche comunali. Pertanto, sarebbe opportuno sviluppare una sinergia tra scuole e biblioteche, per raggiungere risultati più efficaci e utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 17 del disegno di legge di bilancio, ritenendo ampiamente insufficienti le risorse stanziare, pari a soli 25 milioni di euro, 10 dei quali peraltro spostati da un altro capitolo comunque relativo al comparto sicurezza. Sarebbe necessaria, invece, una dotazione di 220 milioni, che si propone di stanziare con il disegno di legge n. [1477](#), a prima firma del senatore Romeo, di cui è stato chiesto l'incardinamento nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza.

Il vice ministro CRIMI osserva che, sebbene le risorse stanziare non siano particolarmente consistenti, per la prima volta si è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che potrà essere finanziato con successivi provvedimenti. In questo modo, si intende avviare un percorso di armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di Polizia, che richiederà certamente tempi lunghi per l'attuazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione. Comunica altresì che sono stati presentati due ordini del giorno riferiti alla sezione I del disegno di legge di bilancio e un emendamento riferito alla tabella 8, pubblicati in allegato.

Il vice ministro CRIMI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1586 sez. I/1/1 e G/1586 sez. I/2/1, che risultano accolti dal Governo.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 109.tab.8.1.1.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 109.tab.8.1.1.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede incidentalmente un chiarimento sulla portata modificativa della proposta presentata e poi ritirata dal senatore Garruti.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento proponeva di incrementare i fondi per la missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, spostandoli dalla missione 6 dello stesso stato di previsione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", al fine di allineare gli stanziamenti a quelli già previsti per l'anno in corso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), formula un rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella 2), formula quindi un rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dei rapporti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il proprio voto favorevole. Sottolinea l'importanza del rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato - previsto all'articolo 7 del disegno di legge e pari a poco più di 22 miliardi per gli anni dal 2020 al 2034 - con particolare

riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, cui si aggiungono ulteriori risorse previste dall'articolo 11 del disegno di legge per lo sviluppo del *Green new deal*.

Sottolinea che, sebbene i fondi stanziati per il comparto pubblico non risultino sufficienti per il rinnovo contrattuale, sono da considerare anche le misure sullo scorrimento delle graduatorie, l'incremento di 48 milioni della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia e lo stanziamento di 25 milioni annui per il Fondo per la valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, cui si aggiunge l'incremento di 2 milioni annui per il lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

Quanto agli acquisti della pubblica amministrazione, invece, ritiene che vi siano ancora ampi margini di intervento: infatti, nonostante i progressi compiuti con il ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati attraverso la Consip, in molti casi le amministrazioni periferiche disattendono queste procedure di razionalizzazione degli acquisti.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) esprime un giudizio complessivamente negativo, in quanto si tratta di una manovra realizzata in deficit, volta soltanto a sterilizzare l'IVA per il 2020 e - parzialmente - per il 2021, composta da interventi di scarso rilievo che non possono risolvere in modo organico i problemi strutturali.

Inoltre, si registra un innalzamento della pressione fiscale per 5 milioni di euro, mentre nulla è stato previsto per il Mezzogiorno, nonostante il recente rapporto allarmistico diffuso dallo Svimez. A fronte di questo quadro preoccupante, si è preferito confermare le misure di carattere assistenziale, che risultano insufficienti per il contrasto della povertà e costituiscono un disincentivo alla ricerca di un posto di lavoro.

Quanto al settore della giustizia, lamenta l'assenza di interventi per le strutture carcerarie e per il personale e il parco automezzi della polizia penitenziaria, a fronte di normative che favoriscono la permanenza in carcere, nonostante la possibilità di ricorrere a misure alternative.

Anche nello stato di previsione del Ministero dell'interno non vi sono interventi di rilievo per le Forze di polizia. Pertanto, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo particolare apprezzamento per gli stanziamenti per il lavoro straordinario e le competenze accessorie delle Forze di polizia, i rinnovi contrattuali, l'istituzione del Fondo per la valorizzazione dei Vigili del fuoco, l'estensione dell'utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo Africa ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori, i fondi previsti per le elargizioni in favore delle vittime del dovere. A suo avviso, tali interventi sono coerenti con la politica del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene non convincenti molti aspetti della manovra di bilancio. In particolare, rileva la diminuzione dei contributi per i Comuni, che risultano quasi dimezzati rispetto a quelli previsti dal precedente Governo, in esito a un percorso di confronto con gli enti locali.

Ribadisce che lo stanziamento di 25 milioni per il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle necessità del settore. Ritiene, quindi, che gli interventi previsti - con la sola eccezione di alcune misure già varate dal precedente Governo - non offrano una visione di prospettiva, ma consentano semplicemente la sopravvivenza di un Governo e una maggioranza costituitisi in modo estemporaneo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal relatore Garruti, sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal senatore

Parrini, sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio.

La seduta termina alle ore 15,15.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022
(1586 - TABELLA 2) LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l'allegata tabella 2, premesso che

si valuta con favore l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità), con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034;

si esprime un giudizio positivo sull'assegnazione di risorse ai Comuni per contribuire a loro investimenti in opere pubbliche, in specifici settori;

si valuta positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione - di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati a energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente);

si valutano con favore alcuni incrementi di risorse per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio di azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea);

si esprime altresì un giudizio positivo sulle disposizioni volte a estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione, nonché sugli interventi di razionalizzazione in materia di *Data Center* ed ICT;

si esprime condivisione in merito ad alcuni stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare gli stanziamenti dedicati, entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», nel cui ambito in particolare si collocano due azioni, relative alla "Promozione e garanzia delle pari opportunità e alla "Tutela delle minoranze linguistiche";

tra gli ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnalano, in particolare: nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Sicurezza democratica», il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che espone una previsione di competenza di circa 791 milioni di euro per il 2020, circa 802 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022; nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», con una determinazione per il 2020 pari a 224,4 milioni di euro;

altri programmi di spesa suscettibili di richiamo sono, infine: trasferimenti alla Corte dei conti, pari a

circa 320 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022; stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al programma «Sostegno al pluralismo dell'informazione», la cui dotazione in termini di competenza per il 2020 ammonta a 203,7 milioni di euro (con un rifinanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di circa 20 milioni di euro); stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» al programma «Garanzia dei diritti dei cittadini», che per il 2020 ammontano a 143,8 milioni di euro, o al programma «Tutela della *privacy*», con 30,1 milioni di euro per il 2020, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022
(1586 - TABELLA 8)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l'allegata tabella 8,

premessi che

si valuta con favore l'incremento di 48 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, nonché l'incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio imprevedibili e indilazionabili dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si valuta positivamente l'istituzione di un Fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020; si esprime un giudizio positivo sulla previsione che estende l'utilizzo delle risorse del cosiddetto "Fondo Africa" ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori, segnalando che a tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022. Si tratta del "Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie", istituito nel bilancio del Ministero degli affari esteri dalla legge di bilancio 2017, che viene ridenominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

tra le ulteriori disposizioni, si segnala, in particolare, la previsione che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata siano riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si valuta positivamente l'autorizzazione, per il 2019, al Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti;

in materia di immigrazione, si segnala l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza, nonché l'autorizzazione, per il 2020, al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le

variazioni compensative di bilancio, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza;

si segnala inoltre l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS S.p.A e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori;

sono autorizzate, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali pari a (in termini di competenza): 25.648,6 milioni di euro per il 2020, 25.350,9 milioni di euro per il 2021 e 25.790,8 milioni di euro per il 2022;

si rileva che, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2019, sulla missione «Ordine pubblico e sicurezza», si registra un incremento di circa 232 milioni di euro, sulla missione «Soccorso civile», un incremento di circa 123 milioni di euro e sulla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", un decremento di circa 349 milioni di euro;

rispetto invece al bilancio a legislazione vigente 2019, le poste di bilancio si mantengono all'incirca in linea, salvo che per la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», per la quale il decremento risulta più marcato, pari a circa 342 milioni di euro;

si osserva, infine, che la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali, che rappresenta circa il 47 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo, formula un rapporto favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1586](#)

G/1586 sez. I/1/1

[Corbetta](#)

Il Senato,

premessi che:

le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407;

all'atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere applicativo della norma;

il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale",

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per qualifica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con

indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

G/1586 sez. I/2/1

[Corbetta](#)

Il Senato,

al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle diverse attività istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospettiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazionale;

analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l'obiettivo di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione, impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero della giustizia - con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

Art. 109

109.tab.8.1.1

[Garruti](#)

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2022:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2022:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom.) del 13/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Vice Presidente
[VITALI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 876 E CONNESSI (VITTIME DEL
DOVERE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell' 8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Corbetta ha ritirato gli emendamenti 01.1 e 1.13. Circa la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, rileva come tutte le proposte in esame presentino un collegamento con l'oggetto del provvedimento: in particolare, la quasi totalità di questi intervengono sul tema, strettamente correlato e contenuto nell'articolo 58, dell'estensione dell'elettorato passivo per il Senato.

Numerose proposte accompagnano tale modifica a una revisione di altri istituti costituzionali: poiché le modifiche alla Costituzione, ancorché puntuali e limitate, devono essere considerate anche in chiave di sistema, ritiene preferibile non dichiarare inammissibile nessuno degli emendamenti presentati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione adottata dal Presidente sull'ammissibilità degli emendamenti, in netto contrasto con la linea estremamente rigida seguita in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Alcune delle proposte ammesse al voto contengono infatti interventi molto incisivi che modificano in profondità l'assetto costituzionale dello Stato, introducendo, ad esempio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Gli emendamenti che modificano la denominazione del Senato hanno invece carattere palesemente ironico: ammetterli, a proprio avviso, lede la stessa dignità dell'istituzione parlamentare. In conclusione, invita il Presidente a riconsiderare il proprio giudizio.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), associandosi al senatore Parrini, ritiene che la modifica all'articolo 58, oggetto del provvedimento, non sia in alcun modo collegabile alla proposta di modificare l'articolo 83 sull'elezione del Capo dello Stato, che porterebbe, per il tramite di un disegno di legge di tutt'altro oggetto, a una modifica della forma di governo: così facendo ci si assumerebbe una grave responsabilità di fronte al Paese.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione del Presidente, a proprio avviso di natura politica, e si associa alle richieste di spiegazioni avanzate. Denunciando l'incoerenza con le determinazioni assunte al riguardo su altre revisioni costituzionali, auspica possa esserci un ripensamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) esprime sconcerto per la determinazione, soprattutto alla luce del precedente del disegno di legge del numero dei parlamentari: avanza anche l'ipotesi che la generalizzata declaratoria di ammissibilità sia in ultima analisi finalizzata a ironizzare sul provvedimento. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea si rivolgerà al Presidente del Senato, chiede che il Presidente possa riconsiderare i criteri adottati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara stupito per le posizioni della maggioranza: il venir meno del principale profilo di differenziazione fra le due Camere non può infatti rimanere privo di conseguenze. La stessa elezione diretta del Capo dello Stato, oggetto di alcuni emendamenti, è infatti coerente con l'elezione a suffragio non più ristretto ma universale del Senato, così come l'abbassamento dell'età per accedere alla carica è coerente con l'ampliamento dell'elettorato passivo. Tuttavia, propone che il Presidente svolga un supplemento di riflessione in raccordo con il Presidente del Senato: qualora, all'esito dell'ulteriore istruttoria, dovesse emergere un'ipotesi di inammissibilità su alcune delle proposte del proprio Gruppo, si dichiara favorevole a un preventivo ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si dichiara recisamente contrario ad ogni tipo di rinvio della votazione, auspicando, peraltro, che la decisione assunta non fosse adottata proprio nel tentativo di provocarlo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svolto e delle richieste avanzate, dispone una breve sospensione per svolgere ulteriori valutazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30)

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) invita la maggioranza a una maggiore coerenza, dato che alcuni degli emendamenti dichiarati inammissibili in occasione dell'esame del disegno di legge

costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari erano volti addirittura a introdurre il bicameralismo differenziato. Sottolinea che le proposte a sua firma, considerate non attinenti alla materia in esame, avevano valenza politica, in quanto intendevano in realtà enunciare alcuni obiettivi della Lega, per esempio l'introduzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato.

In ogni caso, al fine di superare la situazione di *impasse*, ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.30.

Riformula, invece, l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, il cui tenore è simile a quello dell'emendamento 1.28.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Grassi e della senatrice Bongiorno.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), per consentire che si proceda a una unica votazione, riformula l'emendamento 1.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.14 (testo 2).

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 (testo 2).

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento del proprio gruppo 1.29, volto anch'esso ad estendere l'elettorato passivo per il Senato agli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. Dal momento che la proposta è di tenore analogo, ma non identica, agli emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.28 (testo 2), la riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico a questi ultimi.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli identici emendamenti 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2).

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In assenza della proponente, il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.1 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), sono posti a voti gli emendamenti identici 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2), che risultano approvati.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1440, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale n. 307, n. 1022 e n. 1116.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni informali, ritiene opportuno istituire un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, coordinando i tre disegni di legge all'esame.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) accoglie la proposta del relatore.

Anche il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere il consenso a nome del Gruppo, chiede se sia possibile far partecipare al comitato ristretto le proponenti dei disegni di legge n. 971 e n. 1537, sebbene non facciano parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che ogni Gruppo potrà indicare un proprio rappresentante, eventualmente attraverso la sostituzione di un componente della Commissione per il provvedimento.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 17 gennaio il termine entro cui i Gruppi saranno tenuti a indicare i propri rappresentanti in seno al comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1477) ROMEO ed altri. - Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo
(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in esame, che intende avviare un percorso per il superamento delle disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad assicurare il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede l'individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni dei Vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni di soccorso pubblico e di prevenzione e spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento del progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia.

Si dispone inoltre la progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997. In un'ottica di complessivo efficientamento dell'attività svolta dal personale dei Vigili del fuoco, si

prevede anche la contestuale rivisitazione delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale.

Tra i principi e criteri di delega compaiono anche ulteriori interventi correttivi e integrativi dei decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 139 del 2006, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, in materia di riordino di funzioni e di ordinamento del personale del Corpo, sia per apportare alcune correzioni di refusi o di errori anche di carattere terminologico, sia per intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale. Nello specifico, si intende prevedere un nuovo sistema di assunzione che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati, una ridefinizione dell'ordinamento e dei compiti della componente volontaria del Corpo, nonché il completamento del percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, al fine di assicurare un più sistematico coinvolgimento dei comandanti dei Vigili del fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 3 prevede un contributo da parte dei privati alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico, in occasione di manifestazioni pubbliche che richiedano un rafforzamento degli ordinari presidi dei Vigili del fuoco, in analogia a quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 per le manifestazioni sportive.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell'attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi. In particolare, la disciplina prevista per l'estinzione del reato con riferimento ai luoghi di lavoro è estesa anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.

L'articolo 5 novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri uffici tecnici e sottraendole al sistema del cosiddetto "manutentore unico".

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 217 del 2005 al fine di prevedere che il personale del Corpo debba aver prestato almeno due anni di effettivo e ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento.

L'articolo 7 dispone, allo scopo di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili pari a 0,75 centesimi di euro a passeggero e destina alla medesima finalità un fondo di 30 milioni di euro annui, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato.

Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo per i servizi antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Detta somma deve intendersi a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

L'articolo 8 prevede la fondazione dell'Istituto per la conservazione della storia dei Vigili del fuoco, con sede inizialmente a Mantova e a Napoli, al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco. Si demanda a un decreto

ministeriale la concreta disciplina dell'Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuare ulteriori sedi.

L'articolo 9 interviene in tema di riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della difesa e riconsegnati all'Agenzia del demanio, riconoscendo a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile un diritto di prelazione su tali beni dismessi, ai fini della loro riconversione a sedi di servizi.

L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l'articolo 7. Sebbene il testo all'esame apporti significativi miglioramenti al trattamento economico e previdenziale dei Vigili del fuoco, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per individuare le eventuali modifiche che fossero necessarie per rispondere a ulteriori esigenze.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) esprime apprezzamento per la discussione sulle problematiche riguardanti il Corpo dei vigili del fuoco. Tuttavia, segnala che le risorse per gli incrementi delle retribuzioni dei Vigili del fuoco sono già state stanziare con la legge di bilancio 2020 recentemente approvata. Poiché il testo reca anche norme di natura ordinamentale, peraltro assegnando in materia una delega al Governo, vi è il rischio concreto di uno slittamento della valorizzazione salariale che, al contrario, potrebbe essere attuata a breve. Propone, quindi, di espungere dal testo le norme di carattere economico.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che il disegno di legge in esame è stato presentato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ma si era convenuto di posticiparne l'esame dopo la sessione di bilancio. Ritiene opportuno, quindi, esaminare il testo nella sua versione originaria.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ribadisce che, in questo modo, si corre il rischio di posticipare la corresponsione degli aumenti retributivi - che potrebbe essere realizzata a breve - all'approvazione non solo del disegno di legge delega in esame, che reca per lo più norme di carattere ordinamentale, ma anche dei relativi decreti attuativi.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 12 di venerdì 24 gennaio il termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) riferisce sulla proposta di proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sottolinea che la proroga, che sposta da febbraio 2020 alla fine della XVIII legislatura il termine per la conclusione dei lavori, appare necessaria ai fini del compimento dell'attività intrapresa dalla Commissione.

Segnala che l'attività svolta fino ad ora si è sostanziata in diversi sopralluoghi sul territorio, visite a centri antiviolenza particolarmente significativi e incontri con rappresentanti delle procure e dei tribunali, finalizzati a indagare tutti gli aspetti del fenomeno della violenza contro le donne. Al contempo, per poter evidenziare con precisione i passaggi più a rischio nei processi per violenza, la Commissione ha predisposto distinti questionari da inoltrare ai presidenti dei tribunali ordinari e dei tribunali di sorveglianza, alle procure della Repubblica, alla scuola superiore e al Consiglio superiore della magistratura, agli ordini regionali degli psicologi e al Consiglio nazionale forense. Durante lo svolgimento di queste attività, sono emerse molteplici aspettative e sono state formulate diverse richieste da parte di soggetti auditi e di operatori delle strutture visitate che rendono necessario un ulteriore approfondimento del fenomeno, in particolare sotto il profilo della sua prevenzione. Inoltre, giova ricordare che tra gli obiettivi della Commissione vi è il monitoraggio costante dei femminicidi, che necessita di un tempo sufficiente a mettere alla prova e testare il funzionamento del sistema di assistenza delle vittime e la risposta penale che viene avviata al momento della denuncia. Con la proroga in esame si intende, dunque, consentire la prosecuzione del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, dare spazio alle attività future delineate e procedere a una opportuna valutazione della documentazione acquisita, in vista della elaborazione della relazione conclusiva e dell'adozione delle conseguenti proposte. A tale proposito, ricorda che il termine di durata dei lavori della Commissione, coincidente nel testo originario della proposta istitutiva con il termine della legislatura, era stato ridotto a un anno nel corso dell'esame parlamentare del documento. Segnala, infine, che nella proposta di proroga la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, della delibera istitutiva è integrata lasciando inalterati il limite di spesa già previsto per ciascun anno fino al termine della legislatura, nonché la possibilità di integrazione della dotazione prevista dal secondo periodo del suddetto comma 5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva il rischio che l'approvazione della proposta di proroga non avvenga tempestivamente, dato che l'insediamento della Commissione è avvenuto il 7 febbraio 2019. Si chiede se in tal caso non si potrebbe configurare l'eventualità di dover provvedere a una nuova costituzione.

Ritiene perciò opportuno, in ogni caso, che la Commissione presenti una relazione finale sull'attività svolta sinora, poiché questo rientra tra i suoi compiti istituzionali, prima di procedere all'esame della proposta di proroga, su cui peraltro - a nome del Gruppo - esprime un orientamento favorevole.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) assicura che la Commissione sarà pronta a presentare la relazione sull'attività svolta fino ad ora.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Bongiorno](#), [Grassi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.28 (testo 2)

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#), [Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.29 (testo 2)

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 06/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 876 e connessi

Riunione n. 1
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020

Relatore: [GARRUTI \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

[\(876\)](#) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

[\(971\)](#) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

[\(1537\)](#) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Esame e rinvio)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai "territori con minore capacità fiscale per abitante", a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore **FLORIS** (FIBP-UDC) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo

violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto "regolamento *e-privacy*"). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14ª Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo

9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale. Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1144\)](#) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

[\(959\)](#) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo. Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a un'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) interviene a integrazione del proprio precedente intervento, per sollecitare la conclusione dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, il cui *iter* è iniziato da oltre un anno e mezzo.

Sottolinea che dalle audizioni informali sono emerse indicazioni interessanti, che potranno essere recepite nelle proposte emendative.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale, unitamente alle proposte di depenalizzazione di alcuni reati già all'esame del Ministero della giustizia, consentirebbe di perseguire i delitti che destano maggiore allarme sociale. Del resto, alcuni procuratori già provvedono a stilare elenchi di priorità al fine di organizzare l'attività investigativa dell'ufficio e conseguire risultati più efficienti. Pertanto, sarebbe opportuno normare questa attività che, al momento, è rimessa solo alla valutazione discrezionale del capo ufficio della procura.

Evidenzia che il tema è da tempo oggetto del confronto tra magistratura e giurisprudenza, per cui sarebbe opportuno che il Parlamento finalmente si pronunciasse in merito.

Chiede, quindi, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Partito democratico non ha un orientamento pregiudizialmente sfavorevole riguardo alla indicazione di una priorità nell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune criticità, non solo in via di principio ma anche con riferimento al metodo prescelto per attuarlo. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di introdurre elementi distorsivi nella riforma del sistema della giustizia cui si deve procedere: il momento attuale pertanto non è quello più indicato per un intervento di questo tipo. Nel caso in cui si intendesse proseguire nell'esame del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti correttivi, senza fini ostruzionistici.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nel concordare con il senatore Parrini, ritiene che nel corso delle audizioni siano emerse difficoltà insuperabili, che scongiurerebbero di portare a termine la riforma costituzionale prospettata.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 876 E CONNESSI

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. [1215](#) ("Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo"). Segnala, quindi, l'opportunità di procedere quanto prima alla congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi, in modo che anche per questa misura sia possibile chiedere al Governo dati sul numero di persone coinvolte e sulla quantificazione degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la congiunzione sarà effettuata in occasione della prossima seduta plenaria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell' audizione informale sui disegni di legge n. [1144](#) e connessi (distacco e aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), che si è svolta nella riunione dell'odierno Ufficio di Presidenza, l'esperto intervenuto ha preannunciato l'invio di una memoria, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal senatore Garruti e altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **SCHIFANI** (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sul subemendamento 2.219/1 per la vaghezza del principio che propone di introdurre, dato che non è chiaro a quale autorità spetti la valutazione della rilevanza del contenuto dell'intercettazione, tale da consentirne l'utilizzo in procedimento diverso da quello per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. In questo modo, a suo avviso, la decisione sarebbe rimessa al giudizio insindacabile del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, essendo peraltro non impugnabile. Osserva che la mediazione apparentemente raggiunta tra le forze politiche che sostengono la maggioranza sulla questione delle intercettazioni, come anche sulla prescrizione, costituisce un arretramento sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Ritiene, inoltre, che le misure del Governo nel settore della giustizia, nel loro complesso, siano irrazionali e non consentano di raggiungere un orientamento condiviso, come invece accaduto in occasione della riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) esprime moderata soddisfazione per la parziale rinuncia del Governo all'utilizzo delle intercettazioni cosiddette "a strascico", cioè per i reati non contemplati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 51 del 2020.

Tuttavia, a suo avviso, il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto non soddisfa il requisito dell'urgenza *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione: si è giunti, infatti, alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'ex ministro Orlando. Peraltro, essendo in corso la predisposizione - da parte del Governo - di uno schema di riforma del processo penale, sarebbe stata quella la sede più opportuna in cui inserire la disciplina delle intercettazioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur valutando positivamente il potenziamento degli strumenti di indagine per il contrasto della corruzione, evidenzia il rischio di una paralisi dell'attività della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze.

Al fine di non violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe necessario - a suo avviso - intervenire con una riforma più ampia e organica del processo penale, nella quale si contemperino il potere repressivo dello Stato e il legittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi posto in votazione lo schema di parere a prima firma del senatore Garruti, che risulta approvato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.0.300 (testo 2), proponendo per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(1215) TRENTACOSTE ed altri. - Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971, 1537 e 51, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1215 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [1215](#), a prima firma del senatore Trentacoste, che interviene in materia di tutela e sostegno alle vittime di mafia. Nello specifico, l'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi contenute nella legge n. 206 del 2004, al fine di operare una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso. L'articolo 2 reca una modifica al decreto-legge n. 151 del 2008 inerente ai limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Così come previsto per altre categorie di vittime, si dispone che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado - in luogo del quarto grado, come da normativa vigente - con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Gli articoli 3 e 4, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge. Propone, quindi, la congiunzione della proposta in esame ai disegni di legge n. [876](#) e connessi in tema di benefici per le vittime del dovere.

La Commissione conviene.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo, come convenuto dal Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, di fornire informazioni dettagliate sulle risorse disponibili per l'attuazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea che la questione dell'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo è ormai risalente nel tempo. Al fine di superare le difficoltà incontrate finora, sarebbe corretto operare una ricognizione precisa dei fondi necessari per la copertura degli oneri, prima di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che trasmetterà la richiesta agli uffici competenti, affinché forniscano al Comitato ristretto le informazioni necessarie per lo svolgimento di un lavoro accurato, anche al fine di favorire la collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) sottolinea che, a causa di una interpretazione restrittiva della giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie inerenti la concessione dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il diritto soggettivo riconosciuto in capo alle vittime e ai loro familiari superstiti è ora ritenuto soggetto a prescrizione e addirittura a decadenza. A suo avviso, si dovrebbe tornare a considerarlo imprescrittibile, come negli anni Cinquanta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.219 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, premesso che:

- secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà e la segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione costituisce un diritto inviolabile della persona ai sensi dell'articolo 2 - in quanto tale sottratto alla stessa revisione costituzionale (sentenza n. 366 del 1991) - e le sue limitazioni sono sottoposte alle condizioni della riserva assoluta di legge e all'atto «puntualmente motivato» dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 34 del 1973);
- da ciò consegue che «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'articolo 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco» e che «l'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali» in materia (sentenza n. 366 del 1991);
- sempre secondo la Corte «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità» e costituisce «un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 64 del 1994);
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 51 del 2020 hanno concluso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che «l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge», chiarendo che i «reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale devono comunque essere ricompresi tra i reati di cui all'articolo 266;
- la stessa Cassazione ha circoscritto l'applicazione dell'utilizzazione delle intercettazioni enunciando, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;
- «trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio» (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 1994);
- l'emendamento 2.219, così come formulato, estende l'utilizzabilità delle intercettazioni anche ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale per i quali non sia obbligatorio l'arresto in flagranza, facendo venir meno, salvo il criterio dell'indispensabilità, il carattere derogatorio dell'attuale disciplina, istituendo un' «autorizzazione in bianco» in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale;
- rilevata inoltre un'erronea formulazione linguistica, peraltro già presente nella vigente formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, sull'emendamento 2.219 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quanto conseguentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le parole «e dei reati di cui all'art. 266, comma 1» siano sostituite dalle

seguenti: «, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 266, comma 1» e che le parole «sono stati disposti» siano sostituite dalle seguenti: «sono state disposte»;
sui relativi subemendamenti, esprime parere non ostativo.
Esaminato, inoltre, l'emendamento del relatore 2.220, e il subemendamento 2.220/1 ad esso riferito, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GARRUTI, DE
PETRIS E BRESSA
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.300 (testo 2) della relatrice, richiamando interamente quanto osservato in sede di espressione del parere sull'emendamento 3.0.300, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. [1905](#), di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. [1894](#), sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. [1900](#), concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. [865](#)), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. [1825](#)) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. [83](#) e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. [876](#) e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

